

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

**VIII LEGISLATURA**

---

**GIUNTE E COMMISSIONI**

**parlamentari**

---

**229° RESOCONTO**

**SEDUTE DI MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1981**

---

**INDICE****Commissioni permanenti e Giunte**

6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	Pag.	3
10 <sup>a</sup> - Industria . . . . .	»	8

**Commissioni di vigilanza, indirizzo e controllo**

Questioni regionali . . . . .	Pag.	10
-------------------------------	------	----

**Sottocommissioni permanenti**

5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .	Pag.	20
--	------	----

---

CONVOCAZIONI . . . . .	Pag.	22
------------------------	------	----

FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1981

*Presidenza del Presidente*  
SEGNANA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Colucci e per il tesoro Venanzetti.*

*La seduta inizia alle ore 11,15.*

## SUL PROCESSO VERBALE

Il senatore Berlanda, in riferimento al resoconto sommario della precedente seduta (del 10 febbraio), a causa evidentemente di un'omissione materiale, non trova riportata l'opinione da lui manifestata all'emendamento con il quale si consente, per le aziende di trasporto, l'incremento del 12 per cento rispetto ai disavanzi del 1980, e il conguaglio a consuntivo, a fine 1981, delle eventuali maggiori spese sostenute rispetto al limite sopra indicato.

Egli ricorda di aver espresso perplessità, considerando che — di fronte al fenomeno inflazionistico che, per ammissione comune, dipende sia da componenti esterne non facilmente controllabili all'interno del Paese, sia da meccanismi di indicizzazione per i quali non si riescono a concretare i necessari consensi per una opportuna regolamentazione, sia infine dalla espansione della spesa pubblica per la quale, a suo giudizio, è necessario fissare dei limiti e delle compatibilità — il rinunciare a fissare dei limiti di contenimento della spesa in tutti o alcuni settori (come quello ora in esame della finanza locale) non sembra rispondente all'obiettivo di un contenimento dell'inflazione.

Ricorda altresì che in sede di votazione su detto emendamento egli si astenne.

## SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente dà comunicazione dei nominativi e degli istituti di cui al deferimento di pareri su nomine bancarie del 6 febbraio, e avverte che il termine per l'emissione dei pareri scade il 26 febbraio.

Ad alcuni rilievi del sottosegretario Venanzetti e del senatore Pollastrelli sullo svolgimento dell'interrogazione 3-01151, prevista per la seduta di domani, il presidente Segnana avverte che sarà trattata, a termini di Regolamento, all'inizio della seduta e che non potrebbe, comunque, in nessun caso, essere abbinata alla discussione delle nomine bancarie.

Il Presidente avverte che le interrogazioni 3-00075, 3-01143 e 3-01169, concernenti il credito all'artigianato, sono state poste all'ordine del giorno già nella seduta di domani, essendo scaduto il termine di Regolamento, ed essendo state anche vivamente sollecitate dai presentatori. Osserva tuttavia che il Governo potrebbe rispondere, se ritenesse di farlo, nella seduta di giovedì. Il sottosegretario Venanzetti fa presente che il Governo si sta occupando attivamente del problema: essendo previste ulteriori riunioni di un apposito Comitato interministeriale, sarebbe preferibile attendere, in modo da poter dare alle interrogazioni una risposta non interlocutoria. Il senatore Pollastrelli, richiamate le assicurazioni, in merito, della Presidenza del Consiglio, e rammentate le difficoltà in cui si trovano vaste categorie di artigiani per tali ostacoli all'erogazione del credito, chiede che la risposta sia data il più rapidamente possibile. Il Presidente avverte infine che alle interrogazioni in questione dovrebbero opportunamente aggiungersi altre analoghe non deferite alla Commissione.

Il senatore De Sabbata sollecita l'indagine conoscitiva proposta in relazione all'esame dei disegni di legge nn. 1262 e 126, al fine di ascoltare la Federazione sindacale

unitaria. Il presidente Segnana, premesso che la Presidenza del Senato non ha finora dato l'autorizzazione a termini dell'articolo 48, fa presente che la Commissione è sovraccarica di impegni, per cui l'audizione in questione dovrebbe comunque essere differita.

Il Presidente avverte infine che sarà distribuita ai commissari una memoria presentata dall'Unione delle province d'Italia, riguardante l'esame in Assemblea del disegno di legge n. 1246.

*IN MERITO ALLA QUESTIONE DI COMPETENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 231, SOLLEVATA DALLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE*

Il presidente Segnana avverte che la Commissione agricoltura ha sollevato questione di competenza sul disegno di legge n. 231, recante modifiche al testo unico sull'Ordinamento delle casse rurali ed artigiane. Il presidente fa presente che nel riferire alla Presidenza del Senato, a termini di Regolamento, egli intenderebbe sostenere il mantenimento dell'assegnazione alla sola Commissione finanze e tesoro, poichè a suo avviso il contenuto concreto dell'articolato in questione rientra principalmente nella materia del credito. Il senatore Beorchia, premesso che sulla riforma del credito agrario egli ha trovato opportuna la competenza congiunta delle Commissioni 6<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup>, afferma che tuttavia nel caso in questione si tratta di materia essenzialmente della 6<sup>a</sup> Commissione, nella quale il rilievo che possono avere gli interessi dell'agricoltura è lo stesso che potrebbero avere gli interessi che ricadono nella competenza della Commissione industria o della Commissione lavoro. Il senatore Pollastrelli dichiara di condividere tali osservazioni. Il Presidente avverte quindi che riferirà alla Presidenza del Senato, anche a nome della Commissione, nei termini anzidetti.

**IN SEDE DELIBERANTE**

« **Modificazioni al regime fiscale degli spiriti** » (897), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione generale, sospende il 15 gennaio.

Il sottosegretario Colucci presenta un emendamento del Governo, aggiuntivo rispetto all'articolato, da ricollocare in sede di coordinamento.

Il senatore Granzotto osserva anzitutto che l'iniziativa governativa che ha portato al presente disegno di legge dipende dalla necessità in cui l'Italia si è trovata di dover bruscamente sopprimere un regime di quasi protezionismo che prima era riservato ad alcuni nostri prodotti alcolici: è evidente l'aspra stretta in cui viene a trovarsi il settore produttivo in questione, per l'improvviso venir meno di tale protezione. D'altra parte, alla soppressione di tali agevolazioni fanno contrasto le agevolazioni fiscali accordate agli agricoltori collegati al settore stesso, fra l'altro nel maggio scorso; al tempo stesso però questi prodotti alcolici vengono ad essere colpiti anche dal forte aggravamento fiscale su tutta, in generale, l'industria in questione, deciso già con il decreto fiscale della scorsa estate.

Al riguardo osserva inoltre che non sembra molto opportuno usare lo strumento fiscale per aiutare gli agricoltori.

Passa quindi ad illustrare gli emendamenti già presentati dai senatori comunisti. Con un emendamento all'articolo 8 si tende a introdurre una norma di interpretazione della legge vigente su una questione che ha trovato l'Amministrazione delle finanze incerta, con disagio degli operatori: si tratta della esclusione o meno dei prodotti finiti nella imposizione di cui alla legge n. 506 del 18 agosto 1978. L'emendamento dei senatori comunisti è diretto a risolvere organicamente il problema ed a consentire il rimborso per le imposte pagate anteriormente.

I senatori comunisti hanno inoltre presentato emendamenti soppressivi degli articoli 9 e 10; specialmente in quanto tali norme sembrano in contrasto con quanto stabilito nel decreto-legge n. 693 del 31 ottobre 1980. D'altra parte, su un piano più generale, il senatore Granzotto osserva che il fisco sembra sempre propenso ad accorciare i termini di pagamento nella imposizione diretta (addirittura nel caso dell'IRPEF il contribuente deve anticipare l'imposta) mentre sulle imposte indirette si concedo-

no larghe dilazioni, ciò che costituisce a suo avviso una evidente ingiustizia.

Segue una replica del relatore Berlanda.

Dopo aver ricordato brevemente l'iter del disegno di legge alla Camera e in Senato, egli fa presente, riguardo alla necessità di adeguarsi alle pronunce della CEE, che tali pronunce hanno colpito anche altri Paesi oltre all'Italia. Riguardo all'articolo 9, e al conseguenziale articolo 10, fa presente che la soppressione di tali norme, da lui stesso precedentemente sostenuta, non trova il consenso del Governo, avendo esse carattere generale, rispetto alle disposizioni più particolari contenute nel decreto n. 693. Su tali problemi peraltro, come anche riguardo all'articolo 8 e alla relativa proposta di parte comunista, il Governo dovrebbe pronunciarsi chiaramente.

Il sottosegretario Colucci, in risposta alle osservazioni del senatore Granzotto, dà atto di una certa perplessità nella linea seguita dall'Amministrazione finanziaria sui problemi in questione; avverte tuttavia che l'intera materia delle imposte di fabbricazione è allo studio dell'Amministrazione stessa, che si riserva di presentare proposte organiche.

Il presidente Segnana comunica che è stato presentato dal senatore Lai il seguente ordine del giorno:

« La 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

invita il Governo a disciplinare con sollecitudine, *ex novo*, l'intera materia dell'imposizione sugli alcoli, in modo da evitare ogni forma di disparità di trattamento, anche nell'ambito della Comunità europea, sia sotto il profilo produttivo che commerciale fra i diversi prodotti contenenti alcool ».

0/897/1/6

Il senatore Granzotto afferma che una nuova disciplina è urgentemente richiesta non soltanto per i prodotti alcolici ma sull'intero settore delle imposte di fabbricazione: tale ordine del giorno appare quindi restrittivo.

Il relatore Berlanda avverte una certa genericità nel contenuto dell'ordine del giorno. Il presidente Segnana nel far presente che, a causa dell'assenza del proponente, si deve intendere che egli non insiste, rileva un prevalente orientamento della Commissione a formulare semplicemente un auspicio affinché il Governo proceda sollecitamente nella linea indicata sopra dal sottosegretario Colucci, per una revisione delle imposte di fabbricazione. Il senatore Granzotto dichiara di prendere atto che l'Amministrazione si sta occupando del problema ed afferma però che questi studi dovrebbero essere sollecitati.

Si passa all'esame degli articoli.

L'articolo 1 viene approvato senza emendamenti dalla Commissione, ed ugualmente l'articolo 2.

All'articolo 3 il senatore Nepi illustra tre emendamenti presentati dai senatori Beorchia, Lai e Nepi: uno di chiarificazione, aggiuntivo di un comma dopo il primo, con il quale resta riconfermato l'abbuono massimo dell'1,5 per cento per i cali effettivi di ridistillazione delle acqueviti previsto all'articolo 5 del decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69; il secondo, modificativo del settimo comma, diretto ad aggiungere, all'articolo 2 del decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, il 3, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745: entrambe le norme si applicherebbero a decorrere dal tredicesimo mese dalla data di introduzione del prodotto nel magazzino fiduciario di conservazione; il terzo è diretto a rendere possibili verifiche periodiche (dei cali nei magazzini fiduciarî in cui si provvede all'invecchiamento delle acqueviti) ad intervalli superiori ad un anno.

Il relatore si dichiara favorevole al primo e al secondo emendamento, si rimette al Governo sul terzo. Il sottosegretario Colucci dichiara che il Governo non si oppone al primo emendamento, sebbene sembri superfluo, acconsente al secondo emendamento, è contrario al terzo, anche per ragioni tecnico-fiscali: invita quindi a ritirarlo.

È approvato quindi il primo emendamento; è approvato inoltre un emendamento di correzione puramente formale proposto dal senatore Granzotto al quarto comma e quin-

di è approvato il secondo emendamento illustrato dal senatore Nepi, mentre il terzo viene ritirato. È approvato l'articolo 3 con tali modifiche, e sono successivamente approvati gli articoli 4, 5, 6 e 7, senza modifiche.

Vengono esaminati due articoli aggiuntivi *7-bis* e *7-ter*. Il primo, proposto dai senatori Fosson, Lai e Scevarolli, è diretto a sopprimere l'articolo *26-bis* del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891. Con tale soppressione si intende tener fede ad un impegno assunto in sede di esame in Assemblea del decreto n. 693, allorchè le principali parti politiche ed il Governo stesso riconobbero l'illogicità e l'incongruenza della soppressione o riduzione delle agevolazioni fiscali di cui godono la Valle d'Aosta e la zona di Gorizia quali zone franche.

L'articolo aggiuntivo *7-ter*, presentato dai senatori comunisti, è diretto a proporre una soluzione alternativa a tale problema: la parte riguardante la Valle d'Aosta, di cui al citato articolo *26-bis*, verrebbe soppressa, mentre per la zona di Gorizia si stabilirebbe un diverso regime agevolativo, tendente ad incentivare l'aumento della produzione del settore industriale in questione. Contestualmente il senatore Granzotto presenta a nome dei senatori comunisti una diversa soluzione, sempre per il problema riguardante la zona di Gorizia, in sostituzione di quella proposta con l'articolo *7-ter*.

Il relatore Berlanda fa presente che l'emendamento *7-bis* deriva da un impegno assunto in Assemblea: egli è pertanto favorevole ad esso, mentre si rimette al Governo per quanto riguarda l'articolo *7-ter*. Il sottosegretario Colucci si dichiara favorevole al *7-bis* e contrario al *7-ter*, in quanto, trattandosi di una zona franca, non ritiene possibili (per ragioni di principio), soluzioni diverse rispetto alla totale esenzione fiscale.

Si passa alla votazione.

Parlando per dichiarazione di voto, il senatore Granzotto fa presente che la soppressione integrale dell'articolo *26-bis*, mentre è opportuna per la Valle d'Aosta, non sembra la soluzione più conveniente per la zona di Gorizia; il senatore Beorchia, sempre

in dichiarazione di voto, dichiara di astenersi sull'articolo aggiuntivo *7-bis* e di votare, a titolo personale, a favore dell'articolo *7-ter*.

La Commissione infine respinge, a maggioranza, entrambi gli emendamenti.

Vengono esaminati, all'articolo 8, l'emendamento sostitutivo dei senatori comunisti, precedentemente illustrato dal senatore Granzotto, nonché un emendamento, sempre del senatore Granzotto, presentato in subordine al rigetto del precedente, diretto a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo.

Il senatore Berlanda dichiara di rimettersi, sull'emendamento all'articolo 8, alla Commissione. Il sottosegretario Colucci fa presente che all'altro ramo del Parlamento vi è stato avviso unanime delle principali parti politiche contro la soluzione ora proposta. Dichiara comunque di rimettersi alla Commissione. Posti ai voti, sono respinti sia l'emendamento principale, sia (contrari il relatore e il Governo) l'emendamento subordinato.

L'articolo 8 viene quindi approvato senza emendamenti.

Si passa all'esame dell'articolo 9 e di un emendamento suppressivo presentato dai senatori comunisti. Il relatore si rimette al Governo, il quale si rimette alla Commissione. L'emendamento suppressivo viene respinto e l'articolo è approvato senza modifiche.

Si passa all'articolo 10. Viene respinto un emendamento suppressivo, anch'esso presentato dai senatori comunisti e quindi l'articolo è approvato senza modifiche.

Viene esaminato un emendamento presentato dal senatore Triglia (in relazione al quale vengono ritirati altri due emendamenti, presentati dai senatori Beorchia e Berlanda e aggiuntivi di due nuovi articoli). Secondo tale emendamento, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo, l'abbuono delle imposte di fabbricazione e dell'eventuale diritto erariale, gravanti sui prodotti esportati, dovrebbe essere accordato d'ufficio, e detta disposizione dovrebbe applicarsi anche ai prodotti esportati prima dell'entrata in vigore della futura legge, per i casi non ancora definiti con il pagamento dei tributi.

Il rappresentante del Governo si dichiara favorevole alla proposta. Il senatore Granzotto è d'avviso invece che essa aggravi le contraddizioni nel comportamento della maggioranza riguardo al disegno di legge n. 897; si verrebbe inoltre a capovolgere l'impostazione seguita nel sopracitato decreto-legge n. 693. Avverte pertanto che il Gruppo comunista è nettamente contrario, ed in caso di approvazione si opporrebbe al proseguimento dell'esame in sede deliberante.

Il presidente Segnana fa presente che la seconda parte dell'emendamento richiede il parere della 5ª Commissione. Viene pertanto sospeso l'esame, per sottoporre l'emenda-

mento del senatore Triglia all'anzidetta Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO  
DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO*

Il Presidente avverte che l'ordine del giorno della seduta convocata per il 19 febbraio alle ore 10 è integrato con l'aggiunta, in sede deliberante, della discussione del disegno di legge n. 810-B.

*La seduta termina alle ore 13,20.*

**INDUSTRIA (10°)**

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1981

*Presidenza del Vice Presidente  
de' Cocci**Interviene il sottosegretario di Stato per  
l'industria, il commercio e l'artigianato Re-  
becchini.**La seduta inizia alle ore 16,15.***IN SEDE REFERENTE****« Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 13, recante proroga del termine di scadenza delle concessioni idroelettriche stabilito con legge 31 marzo 1977, n. 92 » (1288)***(Seguito dell'esame e rinvio)*

L'esame — sospeso l'11 febbraio — viene ripreso con una breve introduzione del presidente de' Cocci; quindi ha la parola il sottosegretario Rebecchini. Egli ricorda quali alternative si ponessero al Governo, in connessione con la scadenza delle concessioni idroelettriche già prorogate nel 1977: da un lato, c'era l'ipotesi del puro e semplice trapasso all'Enel delle concessioni e degli impianti, dall'altro la richiesta — da parte di alcuni concessionari — di una proroga non breve. La soluzione adottata dal Governo è invece quella di una proroga di soli sei mesi, che appare sufficiente per consentire il maturare di una soluzione che contempererà i preminenti interessi nazionali ad un più razionale sfruttamento delle risorse idroelettriche, con i legittimi interessi degli attuali concessionari.

Le concessioni in questione, prosegue il Sottosegretario, sono concessioni molto vecchie, e già adeguatamente sfruttate: un più razionale sfruttamento si rende oggi possibile, come l'Enel afferma sulla base di dettagliati studi tecnici, a condizione che vengano

effettuati nuovi, massicci investimenti. In ogni caso, gli impianti che dovrebbero passare all'Enel sono soltanto quelli la cui potenza supera i 3000 Kw; ciò che è attualmente oggetto di esame, sono le condizioni che possono permettere la tutela degli interessi dei concessionari nella fase di transizione.

L'Enel ha a questo proposito intrapreso, d'intesa e sotto la guida politica del Ministero dell'industria, trattative con le organizzazioni dei concessionari: con gli autoproduttori privati, rappresentati dall'Unapace, si è giunti ad una intesa che prevede il trapasso degli impianti all'Enel, e la fornitura da parte dello stesso Ente di energia ai prezzi di costo, in quantitativi progressivamente decrescenti nell'arco di 15 anni. Tale ipotesi, precisa il Sottosegretario, costituisce naturalmente per gli autoproduttori una semplice soluzione di ripiego. Nessuna intesa è invece in vista con la Federelettrica, che chiede il rinnovo delle concessioni. Tale rinnovo, che dovrebbe naturalmente essere accompagnato da adeguati programmi di investimenti, costituisce peraltro una ipotesi politica estrema, che il Governo prende in considerazione solamente in via subordinata.

Le ipotesi che il Governo prende primariamente in considerazione, per quanto riguarda le aziende municipalizzate, sono invece altre: fermo restando che l'accordo va trovato su base nazionale (naturalmente nel quadro del programma energetico nazionale), si pensa ad un trapasso all'Enel delle concessioni, la cui gestione potrebbe essere lasciata alle aziende municipalizzate, predisponendo adeguati meccanismi di indirizzo e controllo. Le opere di rinnovamento ed ampliamento che si rendessero necessarie potrebbero essere effettuate da consorzi o società miste: è questa una innovazione che appare particolarmente interessante, anche dal punto di vista della salvaguardia del ruolo politico dell'amministrazione locale.



Alle dichiarazioni del rappresentante del Governo seguono alcuni brevi interventi, e richieste di chiarimenti.

Il senatore Miana osserva come l'accordo con l'Unapace sia indubbiamente favorevole per gli autoproduttori; suggerisce di prendere in considerazione, nei rapporti con le aziende municipalizzate, una ipotesi di ripartizione dei compiti che riservi all'Enel la produzione ed alle aziende la distribuzione. Il senatore Vettori auspica che si possa seguire la via degli accordi, anche per ragioni di opportunità politica nei rapporti con le popolazioni locali; sottolinea i mutamenti

intercorsi, dopo la nazionalizzazione, nella situazione energetica e in particolare nel ruolo della produzione idroelettrica.

Il sottosegretario Rebecchini, dopo aver precisato che l'ipotesi d'intesa con le aziende municipalizzate si configura per il momento in modo diverso da quanto proposto dal senatore Miana, fornisce ulteriori chiarimenti richiesti dal relatore Novellini e dal senatore Romanò, circa le modalità dell'eventuale trapasso all'Enel degli impianti.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le questioni regionali**

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1981

*Presidenza del Presidente  
MODICA*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

**OSSERVAZIONI SU SCHEMI DI DECRETI PRESIDENZIALI EX ARTICOLO 113 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 616 DEL 1977 CONCERNENTI IPAB**

Il senatore Di Lembo riferisce sugli schemi di decreti relativi ai seguenti enti, di cui è dichiarata l'estinzione: Società umanitaria fondazione P. M. Loria (di cui vengono peraltro individuate le funzioni residue che consentono la sopravvivenza dell'ente); Colonie permanenti per le cure marine all'infanzia; Istituto legnanese di assistenza; Ente delle colonie climatiche della provincia di Pavia; Istituto legnanese per le cure marine, termali e climatiche; Opera Pia per la cura balneare marina; Pio Istituto agricolo vogherese Fondazione C. Gallini; Opera Pia Regina Margherita; Associazione nazionale fanciullezza abbandonata e Colonie alpine veronesi.

Ricordati i tratti essenziali della procedura prevista dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 (che prevede un parere vincolante per il Governo da parte della Commissione tecnica di cui all'articolo medesimo, alla quale sono demandati gli accertamenti circa la natura di ciascuno degli enti preso in considerazione, e prevede altresì la formulazione di osservazioni da parte della Commissione per le questioni regionali alla quale non è dato ripetere gli accertamenti tecnici) ritiene che non vi siano osservazioni da muovere ai decreti in esame, tenuto anche conto della stringatezza delle motivazioni enunciate dal-

la Commissione tecnica e della esiguità della documentazione pervenuta alla Commissione parlamentare in ordine ai singoli enti.

Ritiene tuttavia che la stessa documentazione pervenuta faccia sorgere qualche dubbio relativamente allo scioglimento dell'Associazione nazionale fanciullezza abbandonata, anche se la Commissione tecnica è stata unanime al riguardo. Sul relativo decreto dichiara pertanto di rimettersi alle decisioni della Commissione.

Il deputato Scozia, nel condividere i dubbi espressi dal relatore circa lo scioglimento dell'Associazione predetta, propone di rinviare ogni decisione riguardo ad essa per consentire al relatore opportuni approfondimenti.

Dopo un intervento del deputato Armella, il quale si associa alle conclusioni del precedente oratore, il deputato Triva osserva che la stringatezza delle motivazioni formulate dalla Commissione tecnica è comune a tutti i decreti in esame. Ritiene pertanto che i dubbi sollevati a proposito dell'Associazione per la fanciullezza abbandonata, oltre che contestabili nel merito, potrebbero essere estesi a tutti gli altri Istituti.

Il senatore Saporito rileva che i dubbi sorti in ordine all'Associazione in questione derivano da elementi conoscitivi di cui la Commissione tecnica non era in possesso al momento della elaborazione del suo parere. Tali elementi (che oltre a denotare la natura privatistica dell'Associazione stessa, potrebbero indurre ad annoverarla fra gli enti che hanno finalità prevalentemente educativo-religiosa, e come tali esclusi dalla procedura di scioglimento) avrebbero forse consentito alla Commissione tecnica conclusioni diverse. Ritiene pertanto utile l'approfondimento suggerito dal deputato Scozia, in vista di conseguenziali osservazioni da parte della Commissione parlamentare sul relativo decreto.

Il presidente Modica, rilevato che la Commissione è concorde sulle conclusioni del

relatore Di Lembo ad eccezione di quel che riguarda il decreto relativo all'Associazione nazionale fanciullezza abbandonata, propone che la Commissione dichiari di non avere osservazioni relativamente a tutti gli altri decreti e di rinviare la decisione su detta Associazione ad una successiva seduta, dopo che il relatore abbia potuto compiere gli opportuni approfondimenti.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono il deputato Triva, il senatore Saporo e il presidente Modica, la proposta del Presidente è approvata e gli approfondimenti demandati al relatore Di Lembo vengono circoscritti alla eventuale natura educativo-religiosa della Associazione nazionale per la fanciullezza abbandonata.

Si astiene dalla votazione il deputato Tarella.

**OSSERVAZIONI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 179, 209, 711, 1036 E 1049 (Senato) RECANTI NORMATIVE GENERALI SUI PARCHI NAZIONALI E LE RISERVE NATURALI**

Il presidente Modica dà lettura del seguente nuovo testo di osservazioni sui disegni di legge in titolo, da lui redatto tenuto conto di quanto emerso dal dibattito svoltosi nella precedente seduta e secondo il mandato in essa conferitogli:

La Commissione parlamentare per le questioni regionali fa voti innanzi tutto perchè i disegni di legge riguardanti i parchi e le riserve naturali compiano rapidamente l'iter legislativo, in considerazione della necessità e dell'urgenza di dotare la Repubblica italiana e le regioni, sotto il profilo, per queste ultime, delle norme di principio, di una legislazione che possa assicurare una congrua espansione del sistema dei parchi naturali e delle aree protette.

La Commissione condivide le finalità generali della politica di protezione della natura indicate, con formulazioni notevolmente convergenti, dai diversi disegni di legge, e ritiene di poter affermare che tali finalità siano condivise anche dalle Regioni. In relazione ai problemi riguardanti l'ordinamento regionale, la Commissione ritiene di rivolgere le proprie osservazioni soprattutto agli aspetti di carattere istituzionale.

### 1. I poteri delle Regioni

1.1. — Se l'obiettivo della politica di protezione della natura deve essere quello, suggerito dagli studiosi e dagli esperti, di moltiplicare almeno di dieci volte le aree del paese da proteggere mediante parchi e riserve naturali, è del tutto evidente che un simile obiettivo non può essere raggiunto senza impegnare tutte le istituzioni dello Stato, ed in primo luogo quelle responsabili dell'assetto e della gestione del territorio, cioè le Regioni e gli enti locali territoriali.

La prima e principale osservazione che la Commissione ritiene di dover esprimere a proposito dei disegni di legge esaminati, riguarda appunto la necessità di porre in primo piano, nel testo della legge, proprio quei « principi fondamentali » che dovranno guidare l'attività legislativa delle Regioni.

1.2. — Si deve perciò partire dalla convinzione che l'alto « interesse nazionale » senza alcun dubbio investito dalla politica di protezione della natura, può essere perseguito soltanto se lo Stato viene inteso come Stato-ordinamento nel quale hanno autonomo rilievo e responsabilità anche i poteri regionali e locali. Si deve evitare perciò ogni valutazione di ordine « gerarchico » della funzione dei parchi e dell'intensità della politica di protezione, come se tra parchi nazionali, interregionali e regionali sussistesse una graduatoria discendente quanto alla validità e all'importanza dell'interesse da tutelare, che è sempre, invece, interesse nazionale. Ciò non esclude, naturalmente, la possibilità e l'opportunità, in taluni casi di eccezionale importanza, di un diretto intervento degli organi centrali dello Stato. Si deve tuttavia rilevare che la peculiarità dell'ordinamento italiano, il fatto cioè che il nostro ordinamento conosca responsabilità di alto interesse nazionale (si veda, ad esempio, il Servizio sanitario nazionale) affidate non soltanto agli organi centrali dello Stato, ma a quelle nuove figure del potere statale che sono le regioni, le province e i comuni, può avere proprio in questo campo decisiva importanza.

Si deve inoltre ricordare che la legge n. 382 del 1975 e i relativi decreti d'attuazione, prevedendo la possibilità di intese o forme di gestione comune fra due o più regioni per attività di comune interesse, hanno definitivamente risolto il problema derivante dal carattere interregionale di determinate attività. Pertanto, non possono esistere differenze, dal punto di vista istituzionale, fra parchi regionali e parchi interregionali, essendo pienamente ricondotti questi ultimi alle competenze delle singole regioni e al loro reciproco coordinamento.

1.3. — La legge della Repubblica deve partire dall'acquisito principio secondo cui l'intervento di protezione della natura mediante parchi e riserve, è parte integrante dei poteri legislativi regionali, ai sensi degli statuti speciali e dell'articolo 117 della Costituzione. Si deve ricordare che il decreto 616 ha il significato di una rilettura aggiornata dell'articolo 117 della Costituzione.

Non possono quindi non rimanere consolidate le definizioni date da quel decreto delle materie di competenza regionale. Infatti, tra le norme del decreto 616 riguardanti i parchi, oltre all'articolo 83, che prevede una legge nazionale per regolare i parchi nazionali esistenti, ma stabilisce innanzi tutto il trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni, vi sono l'articolo 66 che nel primo comma definisce la materia « agricoltura e foreste » comprendente « gli interventi di protezione della natura comprese le istituzioni di parchi e riserve naturali e la tutela delle zone umide », e l'articolo 80 che definisce la materia dell'urbanistica e dell'assetto del territorio, ponendo tra le funzioni ad essa relative « la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo, nonchè la protezione dell'ambiente ».

1.4. — Lo stesso articolo 83 del decreto 616 lascia tuttavia sussistere, accanto al potere legislativo regionale, una diretta responsabilità del legislatore statale per i parchi nazionali. Per gli aspetti riguardanti l'intervento delle Regioni la legge della Repubblica

deve perciò limitarsi, fatti salvi con apposita norma i maggiori poteri delle regioni a statuto speciale, a fissare « principi fondamentali » e non può contenere norme di dettaglio. Ed i principi, per essere veramente fondamentali, non possono che essere pochi e chiaramente enunciati.

In primo luogo devono costituire « principi fondamentali » le finalità generali della politica di protezione della natura.

In secondo luogo, deve essere riconosciuto « principio fondamentale » quello della partecipazione da assicurare in tutti gli aspetti della politica di protezione, da parte delle comunità locali, delle istituzioni culturali e scientifiche, delle associazioni naturaliste e protezioniste, degli esperti e scienziati, eccetera.

In terzo luogo, dei principi fondamentali deve far parte la previsione e la definizione del piano territoriale del parco come strumento di disciplina integrata del territorio, nel quale siano previste le diverse misure di salvaguardia e di tutela dell'ambiente da adottare nel parco.

La legge della Repubblica deve anche rafforzare i poteri regionali di imporre vincoli e limitazioni alle utilizzazioni dei beni e alle attività umane nelle singole zone.

1.5. — La legge potrà perciò indicare le principali differenziazioni tipologiche da prevedere nel piano territoriale, che dovranno individuare le zone di riserva integrale, in cui ogni attività deve essere rivolta esclusivamente a mantenere l'integrità e la salvaguardia e a garantire la ricerca scientifica e l'osservazione naturalistica (a questo tipo di disciplina dovrebbero essere normalmente assoggettate le riserve naturali, dello Stato come delle Regioni, sia comprese all'interno di un parco che isolate); le zone di riserva generale, nelle quali i valori naturali si possono intrecciare in un complesso organico da salvaguardare, favorendo anche compatibili evoluzioni socio-economiche; le zone di semplice protezione, nel cui territorio possono anche intervenire, a sostegno della protezione naturalistica, progetti di miglioramento riferiti ad obiettivi di programmazione socio-economica; e infine le

zone di sviluppo attrezzato che sono ambiti a cui si possono destinare progetti particolari di sviluppo volti a favorire l'incremento di attrezzature ricettive complementari del parco.

1.6. — Il piano territoriale deve essere formato con la più ampia partecipazione degli enti locali e delle forze culturali e sociali e deve essere approvato dalla Regione. Esso deve essere raccordato col piano regionale di sviluppo economico, formulato ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Esso inoltre deve distinguersi dai piani urbanistici di assetto territoriale dei Comuni (o delle Comunità montane) compresi nel Parco, per la sua natura di piano « a maglie larghe ». Deve essere salvaguardata, mediante l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali riservata alle Regioni, la corrispondenza di tali strumenti con le disposizioni del piano territoriale. Può essere previsto l'intervento sostitutivo delle Regioni qualora singoli Comuni non provvedano a dotarsi, entro termini rigorosamente stabiliti, del piano regolatore generale. In ogni caso, però, deve restare ferma la natura del piano regolatore generale come comprensivo dell'intero territorio comunale senza eccezione delle parti ricadenti nel parco (vedi sentenza Corte costituzionale n. 175 del 1976). Per le eventuali opere di interesse statale previste nel territorio, deve essere richiamata la disciplina generale fissata dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, estendendola anche all'esecuzione di opere progettate prima dell'approvazione della legge in esame ma non ancora eseguite.

1.7. — Circa la forma di gestione che le regioni dovranno adottare, non è possibile nella legge della Repubblica dettare norme tassative, poichè si esplica in questo campo l'autonomia legislativa regionale costituzionalmente garantita (si veda anche l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977). La scelta tra forme di gestione regionale diretta o mediante azienda o ente regionale, o forme di delega o di affidamento agli enti locali mino-

ri, appartiene all'autonomia regionale. La legge dello Stato può in termini generali prescrivere che si evitino gestioni di tipo burocratico e forme di accentramento da parte dell'amministrazione regionale e siano assicurate in ogni caso forme ampie e significative di partecipazione ed adeguate condizioni di autonomia funzionale per gli organismi preposti alla gestione. Può inoltre stabilire che l'istituzione del parco e la modifica dei suoi confini, la scelta della forma di gestione e l'approvazione del piano territoriale siano comunque decise dalle regioni con legge e non con atti amministrativi, così da rendere possibile, accanto al controllo di legittimità, anche un efficace controllo di merito da parte del Governo e del Parlamento. Sempre con legge regionale dovrà essere deliberato il concorso della Regione ad iniziative di protezione della natura autonomamente promosse da enti locali territoriali minori.

1.8. — Il finanziamento dell'attività regionale in materia di parchi e riserve naturali deve avvenire in modo coerente con l'appartenenza di queste funzioni ai poteri propri della regione. La Commissione richiama in tal senso il proprio documento sulla finanza regionale approvato nella seduta del 12 febbraio 1980. Non deve essere pertanto costituito a livello nazionale un nuovo fondo speciale settoriale. Il finanziamento deve essere invece ricondotto per la parte ordinaria alla finanza regionale normale (quindi, alle norme finanziarie per le regioni a statuto speciale, all'articolo 8 della legge finanziaria regionale (legge n. 281/1970) per le regioni a statuto ordinario e all'articolo 9 per gli interventi promozionali dello Stato rivolti alla generalità delle regioni), e per la parte straordinaria, cioè per nuove iniziative di particolare rilievo, all'articolo 12 della legge 281/1970, che discende dall'articolo 119 della Costituzione, 3° comma (contributi speciali dati con legge a singole Regioni).

## 2. — *La disciplina dei parchi nazionali*

2.1. — Circa i parchi nazionali istituiti da leggi dello Stato, si deve innanzi tutto definire l'interpretazione del limite posto nel-

l'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 secondo cui la legge deve riguardare soltanto i parchi esistenti. La maggior parte dei disegni di legge esaminati rifiuta un'interpretazione letterale di tale limite. Non può tuttavia essere disatteso il valore politico di quell'indicazione, nè può essere travolto quello spirito di collaborazione e di ordinata ripartizione di compiti fra Stato e Regioni da cui essa scaturì. In sostanza, il decreto 616 definisce la protezione della natura come un campo aperto sia alla legislazione statale che a quella regionale, consentendo tuttavia di individuare nell'iniziativa regionale quella quantitativamente prevalente, e configurando l'iniziativa statale come destinata a soddisfare esigenze di ordine eccezionale.

2.2. — Si deve osservare in proposito che i problemi istituzionali sarebbero grandemente semplificati se si adottasse una concezione del parco, sia nazionale che interregionale o regionale, soltanto come area ristretta di altissimo valore naturalistico da sottoporre a protezione integrale, sì da escludere la presenza in essa di qualsiasi attività antropica che non sia limitata alla ricerca scientifica e all'osservazione della natura, affidando la protezione delle zone urbanizzate circostanti al parco ad interventi, sia pure particolarmente intensi, ma attuati con i comuni strumenti urbanistici. Invece, tutti i disegni di legge concordano nel considerare il parco come area vasta includente anche comunità e zone urbanizzate e suscettibile di destinazione ad attività molteplici, ivi comprese attività economiche e produttive.

Di qui deriva la necessità che la disciplina del piano territoriale del parco sia estesa anche ai parchi nazionali. Ma l'autorità preposta a tale disciplina non può essere diversa nei parchi nazionali da quella costituzionalmente competente, e cioè le Regioni e gli enti locali territoriali (Comuni e Comunità montane). La legge dello Stato non può espropriare tale competenza per trasferirla ad altro soggetto, sia pure integrato da rappresentanti regionali e comunali. È ben chiaro, infatti, « che nessuna competenza suscettibile di essere qualificata, in senso proprio,

urbanistica può oggi considerarsi, relativamente ai parchi nazionali, di spettanza dello Stato » (sentenza Corte Costituzionale numero 175/1976).

2.3. — Un'incisiva presenza dello Stato nella formazione del piano territoriale può tuttavia essere assicurata, pur rispettando i poteri costituzionali delle regioni e degli enti locali, se si stabilisce che per i parchi nazionali il piano territoriale del parco deve:

1) essere coerente con gli indirizzi di un programma nazionale approvato dal Governo con valore di atto di indirizzo e coordinamento, inteso quindi come riscontro positivo di un futuro, eventuale conflitto di merito ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione;

2) essere predisposto ed adottato dall'organismo di gestione del parco, naturalmente assicurando incisive forme di partecipazione delle Comunità locali, delle forze culturali eccetera, in collaborazione con la Regione così da realizzare con essa un'effettiva intesa;

3) essere obbligatoriamente sottoposto, per il raggiungimento di tale intesa, al parere di un organismo tecnico consultivo nazionale operante sotto la responsabilità del Governo;

4) essere infine approvato dalla Regione con legge, così da rendere possibile anche un controllo di merito da parte del Governo e del Parlamento;

5) essere atto obbligatorio per la Regione (nel senso che l'eventuale inerzia della Regione configuri grave violazione di legge, sì da porre in essere quanto previsto dall'articolo 126 della Costituzione).

Per i punti 1) e 4), questa stessa disciplina può essere estesa anche ai piani territoriali dei parchi regionali o interregionali costituiti ad iniziative delle regioni.

2.4. — Circa gli organismi di gestione dei parchi nazionali, prevale nei disegni di legge la soluzione imperniata su enti speciali di rilievo statale, ma a composizione mista. Ove sia prescelta tale soluzione, la Commis-

sione raccomanda che siano al massimo ridotte e possibilmente abolite le presenze di derivazione burocratica, che al contrario sia garantita la più ampia ed incisiva presenza di esperti ed uomini di scienza e che vi sia in ogni caso un'adeguata rappresentanza delle comunità locali. Si può anche ipotizzare la delega dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo comma, che lascerebbe sussistere un'incisiva responsabilità del Governo.

2.5. — Risulta chiaro da quanto si è detto che non esistono rilevanti differenze di contenuto e di finalità tra parchi regionali o interregionali e parchi nazionali, e che la differenza riguarda principalmente l'assetto istituzionale, quale sia cioè l'autorità che prevale nell'iniziativa della formazione del parco e ne assume la gestione, anche se in linea generale i parchi nazionali già oggi comprendono le zone di più significativo interesse naturalistico.

Se il Governo e il Parlamento riterranno che in determinate zone del paese dovranno essere costituiti nuovi parchi anche in mancanza di iniziative regionali, sembra opportuno che essi, prima ancora di decidere di scavalcare le regioni, sollecitino in forma adeguata l'iniziativa regionale perchè si dia vita a parchi regionali o interregionali, e facciano ricorso al diretto intervento legislativo dello Stato solo in casi eccezionali e per ben motivate ragioni.

2.6. — La legge dovrà dunque definire, in primo luogo, una procedura per attivare l'iniziativa regionale, procedura che potrebbe essere così articolata:

1) il Governo indica, con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 3 della legge n. 382 del 1975, i nuovi parchi da costituire ad iniziativa di una o più Regioni; ove necessario tale indicazione deve essere anche accompagnata da un disegno di legge che preveda il contributo dello Stato al finanziamento ai sensi dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione;

2) di fronte all'eventuale inerzia della Regione, il Governo propone un disegno di legge che definisce la costituzione di quei parchi, quale norma di principio, vincolante per le Regioni, con ciò attribuendo all'inerzia della Regione significato di grave violazione di legge (articolo 126 della Costituzione);

3) per evitare il pericolo che durante il non breve periodo di contenzioso, quale si determinerebbe nell'ipotesi di cui al punto 2), possano essere compromesse le zone da sottoporre a tutela, la legge di cui al punto 2) dovrebbe contestualmente stabilire che nelle parti del territorio decisive al fine della protezione sia immediatamente imposto l'assoluto divieto di qualsiasi attività che possa compromettere l'ambiente, divieto da lasciare in vigore fino a quando la Regione non avrà costituito il parco ed adottato il relativo piano territoriale.

2.7. — Qualora si adottasse la procedura sopra accennata, sarebbe possibile fin da ora, nella legge in corso di formazione, dare validità di norma di principio alla decisione di costituire in zone determinate uno o più parchi regionali o interregionali. Ciò a condizione, naturalmente, che si sia in grado di descrivere esattamente, nel contesto della legge, i confini di tali parchi. Dopo aver attivato una simile procedura, resterebbe pur sempre al Parlamento e al Governo la potestà di istituire, con singole leggi, in casi eccezionali, determinati parchi nazionali.

Sarebbe anche coerente, tuttavia, con lo spirito del citato articolo 83 la decisione di trasformare in parco regionale almeno uno dei parchi nazionali esistenti, ma non ancora effettivamente costituito, cioè quello della Calabria, come prevedeva, del resto, il « progetto obiettivo per i parchi e le riserve naturali » approvato dal CIPE nel quadro del programma economico nazionale 1971-75.

2.8. — Sembra necessario infine osservare che successive modificazioni dei confini dei parchi nazionali esistenti o da costituire, motivo assai spesso di conflitti con gli

interessi locali, dovranno essere adottate non già con decreti, così come prevede la normativa vigente, di fonte chiaramente autoritaria, bensì con le stesse procedure e gli stessi strumenti giuridici con i quali secondo la nuova legge si dovrà costituire il parco, e quindi con legge, nazionale o regionale secondo i casi.

2.9. — La Commissione approva e condivide l'orientamento a costituire parchi marini, ed osserva in proposito che:

1) l'amministrazione periferica della marina mercantile non sembra adeguata, attualmente, allo svolgimento dei relativi compiti;

2) se il parco marino comprende zone costiere del demanio marittimo, si rende necessario il coordinamento con le previsioni di assetto urbanistico e territoriale della Regione e dei Comuni interessati;

3) se il parco marino deve estendersi a zone territoriali retrostanti il litorale, si rende necessaria in tali zone la costituzione da parte della Regione competente di un parco regionale la cui gestione sia coordinata, mediante opportune intese con quella statale che può riguardare solo le zone comprese nel demanio marittimo e nelle acque territoriali.

### 3. — *Costituzione di organismi nazionali e compiti dell'amministrazione centrale.*

3.1. — Premesso che l'autonomia costituzionale delle Regioni vieta di attribuire ad organismi nazionali (anche se integrati da rappresentanti regionali) competenze amministrative e capacità di comando (anche sotto forma di pareri vincolanti, approvazioni, controlli e simili) nei confronti della attività regionale, la Commissione non può non manifestare il suo dissenso da tutte le proposte che muovono in tal senso, anche se prospettate in relazione ad esigenze di programmazione. La Commissione invece condivide pienamente la proposta di costituire un organismo nazionale formato prevalentemente o esclusivamente da esperti e scienziati, alcuni dei quali provenienti anche da designazioni

delle Regioni, dotato di incisivi compiti consultivi nei confronti sia dello Stato che delle Regioni, allo scopo di elaborare dati conoscitivi, predisporre linee programmatiche, assistere tecnicamente le gestioni, eccetera.

3.2. — La legge potrà prevedere che le linee programmatiche elaborate dal suddetto organo scientifico siano sottoposte al Governo e alle Regioni e siano infine dal Governo tradotte in un « programma nazionale per i parchi e per la protezione della natura », come atto di indirizzo e di coordinamento da adottare dal Consiglio dei ministri, previa le opportune consultazioni, e da sottoporre anche al voto del Parlamento. Analogamente, il Governo dovrebbe approvare e sottoporre al Parlamento periodiche relazioni sull'attuazione del programma e sullo stato della politica di protezione della natura in tutto il paese. Il raccordo tra il Consiglio dei ministri e le Regioni ai fini degli atti sopra indicati, dovrà avvenire attraverso l'istituenda Conferenza delle Regioni presso la Presidenza del Consiglio.

3.3. — Non sembra accettabile alla Commissione che una politica di protezione della natura dell'ampiezza e della complessità indicate da tutti i disegni di legge esaminati possa trovare in sede governativa adeguato riscontro solo presso il Ministero dell'agricoltura.

Sembra piuttosto necessario che le maggiori decisioni (approvazione del programma nazionale e delle relazioni periodiche sull'attuazione, nomina dell'organismo tecnico-scientifico nazionale, nomina degli organi di gestione dei parchi nazionali, interventi nei confronti delle Regioni) siano ricondotti alla responsabilità collegiale del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza del Consiglio, anche in vista del suo riordinamento, mentre per gli atti preparatori e per gli interventi minori si dovrebbe prevedere, accanto alla tradizionale responsabilità del Ministero dell'agricoltura, anche quella del Ministero per i beni culturali ed ambientali e del Consiglio nazionale per i beni culturali, nonchè degli organismi dello Stato preposti alla ricerca scientifica. Importanti funzioni, anche di



« polizia ecologica », spettano in ogni caso al Corpo forestale, sia nei suoi ordinamenti attuali che nell'ipotesi di una sua riforma.

3.4. — Quanto alle residue riserve naturali dello Stato, ferma restando la necessità del più ampio trasferimento di esse alle Regioni per ricostituire al massimo l'unicità di gestione delle aree forestali, si rende possibile sia la delega amministrativa alle Regioni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo comma, sia l'affidamento al Corpo forestale dello Stato, che già opera di concerto con le Regioni. Sembra necessario alla Commissione evitare soluzioni basate su vecchi e nuovi apparati amministrativi dello Stato che rischierebbero di invertire la linea del decentramento ricostituendo di fatto e sotto altro nome la disciolta Azienda del demanio forestale dello Stato ».

Il deputato Armella illustra i seguenti rilievi critici al nuovo testo di osservazioni predisposto dal Presidente:

1.2. — Gli « interessi da tutelare » non hanno tutti la medesima validità ed importanza; e la « possibilità ed opportunità » di un intervento degli organi centrali dello Stato non può essere limitata solo a « taluni casi di eccezionale importanza ».

1.3. — Il potere legislativo regionale in materia non è esclusivo nè escludente quello dello Stato. Non si può accettare una lettura così rigida del decreto del Presidente della Repubblica n. 616. Il decreto deve essere considerato fondamentale ma non intoccabile. Esso costituisce trama fondamentale, non tessuto di dettaglio per le specifiche materie.

L'articolo 83, poi, non esclude un potere legislativo dello Stato centrale in materia, anche in ordine alla istituzione di nuovi parchi o riserve (che proteggono anche beni culturali e sono connessi non di rado alla ricerca scientifica).

1.5,6,7. — Contengono affermazioni categoriche non motivate.

2.5,6. — Ritorna il problema del potere legislativo statale in materia. Mentre si condivide l'affermazione che « l'iniziativa regionale deve essere prevalente ed è insostituibile », ciò non può circoscrivere l'iniziativa dello Stato nell'angolo dell'eccezionalità, successiva e subordinata all'iniziativa regionale. Il potere legislativo dello Stato deve emergere netto e autonomo, seppure circoscritto a problemi e motivazioni di particolare rilevanza.

In questo quadro, non sono accettabili, nella loro sostanza, i punti 2.6 e 2.7.

2.9. — Non si vede il motivo del rifiuto dell'intesa tra Stato e Regione per la formazione di un unico parco (vedi disegno di legge n. 711), per sostenere la « necessità » di fare due parchi.

3.1. — L'asserzione sarebbe vera se si trattasse di potestà esclusiva delle Regioni. Il che non è.

3.3. — Pare un'ipotesi poco funzionale e molto confusa.

3.4. — È un punto di estrema importanza. Le riserve naturali statali, proprio in ragione della esigenza di unitarietà sottolineata anche dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, devono rimanere a gestione statale.

Modi e strumenti di gestione sono da verificare; ma non si può escludere l'ipotesi del disegno di legge del Governo, che configura un servizio statale, collegato anche al riordino della ricerca scientifica.

Il senatore Brugger dichiara di avvertire la sensazione che dal dibattito svoltosi sui disegni di legge relativi ai parchi stia emergendo il pentimento di alcuni settori politici per aver troppo concesso alle autonomie regionali, in ispecie con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, e di voler pertanto effettuare una operazione di recupero a favore degli organi centrali dello Stato. Nei disegni di legge in esame, e in ispecie in quello di iniziativa governativa, si rinvennero elementi concreti che suffragano l'esattezza di quella sensa-

zione, in particolare per quanto riguarda il trattamento riservato alle Regioni a statuto speciale. Ma anche altre prove potrebbero essere adottate.

Nel dichiararsi d'accordo con il testo di osservazioni formulato dal Presidente, suggerisce pertanto di rafforzare la formulazione del punto 1.4 nel senso di vietare espressamente indebite interferenze nei poteri delle Regioni a statuto speciale.

Il deputato Tatarella, rilevato che il testo in esame vuole essere un compromesso fra tesi e posizioni diverse, sottolinea che si tratta però di un compromesso fortemente sbilanciato a favore delle regioni. A suo avviso, invece, sono le competenze degli organi centrali dello Stato quelle che dovrebbero essere rafforzate, in funzione della salvaguardia di interessi nazionali come sono quelli attinenti alla protezione della natura. Le regioni sono in questo campo, a suo avviso, non già all'avanguardia ma in retroguardia, ed un esempio lampante è fornito dalla regione Puglia la quale non soltanto non ha corrisposto alla richiesta ministeriale di segnalazione delle « zone umide » da difendere in base alla convenzione internazionale di Ramsar, ma si accinge a fare scempio di una di queste zone e precisamente quella di Torreguaceto.

Favorevole al testo di osservazioni predisposto dal Presidente si dichiara invece il deputato Triva. Egli ricorda che compito della Commissione è quello di verificare se la legislazione nazionale in fieri ottempera o meno a quanto previsto dalla legislazione nazionale in vigore, a proposito di competenze regionali. Non rientra invece fra i compiti della Commissione esprimere valutazioni sull'operato o sulle capacità operative delle regioni tutte o di alcune di esse. Pertanto, finchè sarà in vigore l'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, è sulle disposizioni di esso che dovrà essere misurata l'accettabilità o meno di iniziative legislative come quelle sui parchi che largamente incidono sulle competenze regionali. Ed è per l'appunto una corretta valutazione del genere che costituisce il contenuto delle osservazioni in esame.

Anche il senatore Lazzari si dichiara favorevole al testo predisposto dal Presidente, nel quale apprezza in particolare il fatto che non si tratta di un tentativo di mediazione a tutti i costi, ma di un documento nel quale si riflette un quadro di posizioni diverse, come in effetti sono alcune di quelle emerse nel corso del dibattito.

Il Presidente Modica, nella sua qualità di relatore, risponde ai rilievi degli oratori intervenuti e, in accoglimento della proposta del senatore Brugger, suggerisce di aggiungere, all'inizio del punto 1.4, le parole: « ed evitando ogni successiva indebita interferenza su di essi » alla fine dell'inciso: « fatti salvi con apposita norma i maggiori poteri delle regioni a statuto speciale ».

Dopo un intervento del deputato Tatarella, che chiede la soppressione della parola « indebita » nell'emendamento suggerito dal Presidente, l'emendamento viene accolto nella seguente formulazione: « ed evitando ogni successiva interferenza su di essi ».

Viene quindi posto ai voti ed approvato il testo di osservazioni redatto dal Presidente, con l'emendamento sopra riportato, e con l'intesa che il dibattito svoltosi nella presente e nella precedente seduta deve essere recepito come corredo delle osservazioni stesse. Si astengono dal voto i rappresentanti del Gruppo democristiano. Vota contro il deputato Tatarella.

**OSSERVAZIONI SU SCHEMI DI DECRETI PRESIDENZIALI EX ARTICOLO 113 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 616 DEL 1977 CONCERNENTI IPAB**

Il deputato Ciannamea riferisce sugli schemi di decreti relativi ai seguenti enti di cui viene dichiarata, per diverse ragioni, la non assoggettabilità alla procedura di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977: Fede commiseria Gregorio ed Egidio Lomellini di Genova; Fondo di beneficenza della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde di Milano; Istituto di assistenza Ernesto Stiglio di Torino; Infermeria S. Maria Opera Pia dottor Domenico Uccelli di Cannobio (Novara); Opera Pia fondazione Vittorio Emanuele II di Mi-

lano: Opera Pia di soccorso per i figli dei lavoratori di Milano; Ente nazionale di lavoro per i ciechi; Opera laiche palatine Pugliesi; Ente italiano di servizio sociale; Associazione « Opera Ronconi Pennesi »; Piccola Casa della divina provvidenza Cottolengo di Torino; Istituto Gualandi per sordomuti e sordomute di Bologna; Istituto Sacra famiglia di Cesano Boscone, Ente di assistenza sociale « Il Salvatore » di Roma e Pio lasciato Luisa Picasso di Genova.

Dato conto, per ciascuno dei predetti enti, degli esigui elementi di documentazione pervenuti alla Commissione, e ricordati i termini della procedura prevista dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 616 del 1977 nonché i limiti della competenza attribuita alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, il relatore Ciannamea conclude nel senso di non avere osservazioni da muovere sugli schemi di decreto in esame.

Dopo un intervento del deputato Triva, il quale rileva che probabilmente per questo secondo gruppo di enti non avrebbero neppure dovuto essere emanati dei decreti, la Commissione approva le conclusioni del relatore con l'astensione del deputato Tatarella.

*La seduta termina alle ore 18,30.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### BILANCIO (5<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1981

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Carollo e con la partecipazione del sottosegretario di Stato per il tesoro Pisanu, ha adottato, ai sensi dell'articolo 100, settimo comma, del Regolamento, la seguente deliberazione per il sottoindicato disegno di legge all'esame innanzi:

all'Assemblea:

1045, 24, 38, 41, 79, 91, 117, 122, 169, 172, 227, 283 e 898-A — Testo proposto dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente per il disegno di legge n. 1045, approvato dalla Camera dei deputati, con assorbimento dei rimanenti, rispettivamente d'iniziativa dei senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini, Murmura, Murmura, Crollanza ed altri, Murmura, Masciadri ed altri, Gherbez ed altri, Salerno, Salerno ed altri, Cipellini ed altri, Flamigni ed altri, Flamigni ed altri, in materia di nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza: *parere favorevole*.

La Sottocommissione ha inoltre adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alle Commissioni riunite 3<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup>:*

1111 — « Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali

italiane funzionanti all'estero »: *rinvio dell'emissione del parere;*

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

1249 — « Proroga per gli anni 1978, 1979, 1980 e 1981 dell'indennità mensile a favore dei segretari comunali che prestano servizio nei comuni, nelle comunità montane e nella comunità collinare delle zone terremotate del Friuli », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

1239 — « Finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi da effettuare in attuazione dell'accordo italo-iugoslavo contro l'inquinamento delle acque del mare Adriatico », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti;*

*alla 4<sup>a</sup> Commissione:*

943 — « Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento »: *parere, su emendamenti, favorevole condizionato all'introduzione di alcune modifiche;*

1223 — « Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva agli allievi delle Accademie militari, agli allievi carabinieri, agli allievi finanziari, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia ed agli allievi guardie forestali »: *parere contrario su emendamenti;*

*alla 7<sup>a</sup> Commissione:*

370 — « Provvedimenti a favore delle facoltà di economia e commercio e di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Pisa », d'iniziativa del senatore Faedo: *rinvio dell'emissione del parere sul disegno di legge e su emendamenti;*

1247 — « Interventi straordinari a favore dell'esercizio cinematografico »: *rinvio dell'emissione del parere;*

1265 — « Riforma delle attività teatrali », d'iniziativa dei senatori Noci ed altri: *rinvio dell'emissione del parere;*

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

1253 — « Disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento »: *parere favorevole;*

1287 — « Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 12, concernente disposizioni per il contenimento dei consumi energetici »: *parere favorevole;*

1288 — « Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 13, recante proroga del termine di scadenza delle concessioni idroelettriche stabilito con legge 31 marzo 1977, n. 92: *parere favorevole.*

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### **Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

*Mercoledì 18 febbraio 1981, ore 9 e 15,30*

---

### **Commissioni riunite**

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

e

2<sup>a</sup> (Giustizia)

*Mercoledì 18 febbraio 1981, ore 12*

---

### **Commissioni riunite**

3<sup>a</sup> (Affari esteri)

e

7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica e belle arti,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)

*Mercoledì 18 febbraio 1981, ore 12*

---

### **1<sup>a</sup> Commissione permanente**

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

*Mercoledì 18 febbraio 1981, ore 10,30*

---

### **2<sup>a</sup> Commissione permanente**

(Giustizia)

*Mercoledì 18 febbraio 1981, ore 10*

---

### **5<sup>a</sup> Commissione permanente**

(Programmazione economica, bilancio,  
partecipazioni statali)

*Mercoledì 18 febbraio 1981, ore 10*

### **6<sup>a</sup> Commissione permanente**

(Finanze e tesoro)

*Mercoledì 18 febbraio 1981, ore 10*

---

### **7<sup>a</sup> Commissione permanente**

(Istruzione pubblica e belle arti,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)

*Mercoledì 18 febbraio 1981, ore 10*

---

### **8<sup>a</sup> Commissione permanente**

(Lavori pubblici, comunicazioni)

*Mercoledì 18 febbraio 1981, ore 9,30*

---

### **10<sup>a</sup> Commissione permanente**

(Industria, commercio, turismo)

*Mercoledì 18 febbraio 1981, ore 10*

---

### **11<sup>a</sup> Commissione permanente**

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

*Mercoledì 18 febbraio 1981, ore 10*

---

### **Commissione parlamentare per la riconversione e la ristrutturazione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali**

*Mercoledì 18 febbraio 1981, ore 18,30*

---

### **Commissione inquirente per i procedimenti d'accusa**

*Mercoledì 18 febbraio 1981, ore 16*